




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2915

**Misure urgenti in materia di esenzione IMU
e proroga di termini in materia di revisione
del sistema fiscale**

*(Conversione in legge del D.L. n. 4/2015
Approvato al Senato – A.S. 1749)*

N. 194 – 11 marzo 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2915

Misure urgenti in materia di esenzione IMU
e proroga di termini in materia di revisione
del sistema fiscale

*(Conversione in legge del D.L. n. 4/2015
Approvato dal Senato – A.S. 1749)*

N. 194 – 11 marzo 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2915

Titolo breve: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.

Iniziativa: governativa
approvato dal Senato

Commissione di merito:

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario:

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DDL DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE.....	3
PROROGA TERMINI PER ATTUAZIONE LEGGE DELEGA FISCALE.....	3
ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE	4
ESENZIONE DALL'IMU DEI TERRENI AGRICOLI IN TERRITORI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI	4
ARTICOLO 1-BIS	13
SOSPENSIONE DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI NELL'ISOLA DI LAMPEDUSA.....	13
ARTICOLO 2, COMMA 1.....	15
ABROGAZIONE AGEVOLAZIONI IRAP IN AGRICOLTURA.....	15
ARTICOLO 2, COMMI 2, 2-BIS E 3.....	16
COPERTURA FINANZIARIA	16

PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Nel corso dell'esame presso il Senato è stata inoltre introdotta, nel disegno di legge di conversione, una proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale (S. 1749). Il Governo ha inoltre trasmesso al Senato una Nota di risposta alle osservazioni formulate presso la Commissione Bilancio. Infine, è stata trasmessa alle Camere una ulteriore relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalle richiamate relazioni tecniche nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 2, del ddl di conversione del decreto legge Proroga termini per attuazione legge delega fiscale

La norma, introdotta dal Senato, reca modifiche ai termini previsti per l'emanazione dei decreti attuativi della legge delega fiscale (legge n. 23 del 2014). In particolare

- viene aumentato da 12 a 15 mesi il termine entro il quale devono essere adottati i decreti di attuazione;
- nell'ambito della procedura prevista dall'art.1, c.5, della legge delega – che prevede la trasmissione alle Camere dello schema di decreto corredato di relazione tecnica, l'espressione del parere delle Commissioni competenti entro 30 giorni dalla trasmissione, la possibilità per le Commissioni di chiedere, in caso di particolare complessità, una proroga di 20 giorni del termine per l'espressione del parere – viene soppressa la disposizione che prevedeva, in caso di concessione della proroga per l'espressione del parere, uno slittamento di 20 giorni per l'emanazione del decreto;
- viene inserito il comma *7-bis* con il quale si stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega (ovvero successivamente), i termini per l'attuazione della delega sono prorogati di 90 giorni.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo modificato dal Senato non considera la norma.

La relazione tecnica relativa al testo approvato dal Senato, dopo aver illustrato la norma, afferma che la disposizione non genera oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le disposizioni presentano carattere ordinamentale.

ARTICOLO 1 del decreto legge

Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli in territori montani e parzialmente montani

Normativa vigente L'articolo 7, comma 1, lettera *h*) del D. Lgs. 504/1992 dispone l'esenzione dall'IMU¹ dei "terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984".

L'art.4, comma 5-*bis* del DL 16/2012, come modificato dall'art. 22, comma 2, del DL n. 66/2014, è intervenuto sulla materia prevedendo l'emanazione di un DM per ridefinire l'ambito applicativo dell'agevolazione ed individuare i comuni beneficiari dell'esenzione IMU in maniera tale da assicurare un **maggior gettito annuo pari a 350 milioni annui a decorrere dal 2014**. Il decreto del MEF 28 novembre 2014, emanato in attuazione delle predette norme, contiene un allegato nel quale sono indicati, per ciascun comune interessato, gli effetti sul gettito. Complessivamente, l'individuazione dei comuni, illustrata nell'allegato al DM, evidenzia un effetto positivo di gettito pari a **359.540.308 milioni di euro**. L'ultimo periodo del comma 5-*bis* ha previsto l'emanazione di un DM per stabilire le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU.

La norma individua i terreni agricoli che, a **decorrere dal 2015**, rientrano nel beneficio della esenzione IMU di cui all'art. 7, c.1, lett. *h*), del D. Lgs. 504/1992. Si tratta, in particolare, di:

- terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nei comuni totalmente montani (comma 1, lettera *a*);
- terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nelle isole minori² (comma 1, lettera *a-bis*)

¹ Il decreto legislativo n. 504/1992 disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Tale imposta è stata sostituita dall'Imposta Municipale sugli immobili (IMU) la cui disciplina rinvia, in materia di esenzioni, alla disposizione richiamata.

² Si tratta delle isole minori indicate nell'allegato A della legge n. 448/2001.

- terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola ubicati nei comuni parzialmente montani (commi 1, lettera b). L'esenzione trova applicazione anche nel caso di concessione dei terreni a imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola (comma 2)

Il dettaglio dei comuni interessati dalle esenzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 è indicato nell'elenco di cui all'allegato A al presente decreto dal quale risulta che, complessivamente, le variazioni compensative (risultato netto tra importo a debito ed importo a credito) determinano un recupero di gettito di **268.652.847,44 euro** anziché di 359.540.308, come previsto dalla previgente normativa (comma 7 e comma 9-quinquies).

Più precisamente, il comma 7 (non modificato rispetto al testo originario) stabilisce che per il riconoscimento ai Comuni delle variazioni compensative di risorse determinate dalle disposizioni dei commi 1 e 2 (riferiti al testo originario, quindi senza la lettera *a-bis* del comma 1 e la detrazione IMU introdotta dal comma 2) si rinvia alle modalità previste dall'art.13, c.17, del DL n. 201/2011. Si tratta, in particolare, di compensazioni nell'ambito del fondo di solidarietà comunale per le RSO, la Sicilia e la Sardegna e di compensazioni a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

Il comma 9-quinquies (introdotto dal Senato) stabilisce che, fermo restando l'ammontare complessivo delle variazioni (pari a 268.652.847,44 euro dal 2015), il MEF provvede entro il 30 settembre 2015 alla verifica del gettito IMU 2014 relativo alle disposizioni in esame, "sulla base anche del gettito effettivo".

Con apposito decreto si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune. Nel corso dell'esame presso il Senato sono stati introdotti, con decorrenza 2015, ulteriori benefici fiscali. In particolare:

- è stata introdotta una detrazione IMU pari a 200 euro annue in favore degli IAP/coltivatori diretti con terreni ubicati nei comuni indicati nell'apposito elenco di cui all'Allegato 0A (comma 1-bis);

Per il riconoscimento delle variazioni compensative di risorse con i Comuni interessati dal regime di esenzione di cui al comma 1-*bis* si rinvia alle modalità previste dall'art.13, c.17, del DL n. 201/2011. Si tratta, in particolare, di:

- compensazioni nell'ambito del fondo di solidarietà comunale per le RSO, la Sicilia e la Sardegna, valutate complessivamente in 15,35 milioni a decorrere dal 2015;
- compensazioni a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta valutate in 0,15 milioni annui (comma 9-bis).

La copertura finanziaria è a valere sul fondo indicato nel comma 2-*bis* dell'articolo 2;

- la medesima detrazione si applica anche in caso di concessione in comodato o in affitto dei terreni ad altri IAP/coltivatori diretti (modifica al comma 2);
- è divenuto permanente il regime esenzione IMU, già previsto per il solo 2014 dal testo originario del provvedimento in esame (*v.infra* comma 4, secondo periodo),

referito ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina in base al DM 28 novembre 2018 (modifica al comma 4, secondo periodo).

Per quanto riguarda **l'anno 2014**, oltre alle esenzioni previste con decorrenza 2015 (comma 3), si dispone:

- a) l'esenzione dall' IMU 2014 per i terreni agricoli che risultavano esenti ai sensi del DM 28 novembre 2014 anche se non rientrano nell'ambito di esclusione indicato nei commi 1 e 2 (comma 4, primo periodo);
- b) la conferma del regime di esenzione dall'IMU 2014 già previsto a normativa vigente³, riferito ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina in base al DM 28 novembre 2018 (comma 4, secondo periodo);
- c) la proroga, dal 26 gennaio 2015⁴ al 10 febbraio 2015, del termine per il versamento dell'IMU 2014 dovuta in relazione ai terreni non esenti (comma 5).

Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti, per l'anno 2014, ulteriori benefici e, in particolare:

- l'esenzione IMU 2014 per i terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nelle isole minori⁵ (inserimento del terzo periodo e modifica del quinto periodo nel comma 4);
- la possibilità di effettuare il versamento dell'IMU sui terreni interessati dal provvedimento in esame entro il 31 marzo senza applicazione di sanzioni ed interessi (comma 5, terzo periodo);
- il riconoscimento del rimborso dell'imposta versata dai contribuenti in relazione ai terreni soggetti ad IMU in base alle disposizioni contenute nel DL n. 66/2014 ma che, in base al provvedimento in esame, rientrano nel regime di esenzione (comma 5-bis).

In merito alle modalità per assicurare la compensazione finanziaria del gettito dei comuni si dispone:

- relativamente alla conferma della esenzione 2014 per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale di cui alla lettera *b*), si prevede l'emanazione di un apposito DM. La compensazione finanziaria di tali effetti è a valere sullo stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-*bis*, art. 4, dl n. 16/2012 (comma 4, quarto e quinto periodo).

³ Articolo 4, comma 5-*bis*, ultimo periodo del DL n. 16/2012. Tale comma viene abrogato dal successivo comma 6 dell'articolo in esame.

⁴ Il termine era già stato prorogato, rispetto alla scadenza ordinario del 16 dicembre 2014, dall'art. 1, c. 692, della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014).

⁵ Si tratta delle isole minori indicate nell'allegato A della legge n. 448/2001.

Viene contestualmente abrogato il richiamato comma 5-*bis* dell'art. 4 del DL n. 16/2012 (comma 6):

- relativamente alle altre esenzioni, la norma (commi 8 e 9) rinvia all'elenco contenuto nell'allegato B dal quale risulta che complessivamente, per l'anno 2014, le variazioni compensative ammontano a **230.691.885,33 euro** (risultato netto tra importo a debito ed importo a credito) e all'allegato C nel quale sono indicati i comuni cui spetta il rimborso per un valore complessivo pari a **128.848.422,92 euro**. Tali comuni sono autorizzati a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, nel bilancio 2014.

Infine, ulteriori modifiche introdotte dal Senato riguardano il regime impositivo dei comuni delle province autonome di Trento e Bolzano. Poiché nelle suddette province l'IMU è stata sostituita, rispettivamente, dall'IMIS e dall'IMI, si è intervenuto sull'articolo 14, comma 1, della legge n. 23/2011 al fine di stabilire la medesima deducibilità già prevista dell'IMU pagata per le imprese (commi 9-ter e 9-quater).

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori entrate									
Esenzione IMU terreni agricoli comuni montani e parzialmente montani				91	91	91	91	91	91
Maggiori spese									
Esenzione IMU terreni agricoli comuni montani e parzialmente montani	91	91	91						
Rimborso taglio FSC anno 2014	128,8			128,8			128,8		

Il prospetto riepilogativo riferito al testo approvato dal Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori entrate									
Esenzione IMU terreni agricoli comuni montani e parzialmente montani				91	91	91	91	91	91
Esenzione IMU terreni ubicati nelle isole minori				2	1	1	2	1	1
Detrazione IMU terreni IAP ubicati in RSO, Sicilia, Sardegna				15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Detrazione IMU terreni IAP ubicati in altre autonomie speciali				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Esenzione IMU terreni agro-silvo-pastorale				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Maggiori spese									
Esenzione IMU terreni agricoli comuni montani e parzialmente montani	91	91	91						
Rimborso taglio FSC anno 2014	128,8			128,8			128,8		
Esenzione IMU terreni ubicati nelle isole minori	2	1	1						
Detrazione IMU terreni IAP ubicati in RSO, Sicilia, Sardegna	15,4	15,4	15,4						
Detrazione IMU terreni IAP ubicati in altre autonomie speciali	0,2	0,2	0,2						
Esenzione IMU terreni agro-silvo-pastorale	4,0	4,0	4,0						

La relazione tecnica riferita al testo originario, dopo aver illustrato la norma, evidenzia che il DM 28 novembre 2014 aveva indicato un recupero annuo di risorse pari a circa 359,5 milioni, le cui regolazioni finanziarie sono state effettuate secondo la procedura prevista dallo stesso decreto.

L'applicazione dei nuovi criteri di esenzione comporta, **dal 2015**, una ridefinizione di tale recupero che viene ora stimato in circa 268,7 milioni (allegato A). Pertanto, il minor recupero complessivo risulta pari a $(359,5 - 268,7 = 90,8$ mln) circa **91 milioni annui**.

Per quanto riguarda **l'anno 2014**, la RT segnala la necessità di procedere a variazioni compensative a favore dei comuni per un importo pari a **128,8 milioni** (allegato C). Si

tratta, spiega la RT, delle differenze di gettito imputabili al cambio di normativa introdotto con la disposizione in esame rispetto a quella indicata nel DM 28 novembre 2014. In particolare, tali criteri tengono conto anche dell'applicazione del comma 4 secondo cui, per il solo anno 2014, i contribuenti che sarebbero risultati esenti ai sensi del DM abrogato, ma soggetti all'IMU secondo la nuova normativa.

La RT afferma che la stima è stata effettuata con la medesima base dati utilizzata per la valutazione degli effetti del DM 28 novembre 2014, considerando i nuovi criteri di esenzione. In particolare, la RT ha utilizzato i dati catastali forniti dall'Agenzia delle entrate e le informazioni desumibili dai versamenti IMU (per i comuni non esenti fino al 2013) e dalle dichiarazioni dei redditi. Ha quindi integrato tali dati per stimare gli effetti connessi alla modifica in esame, in particolare per ciò che riguarda il riparto del gettito IMU, per ciascun comune, tra la quota afferente i soggetti coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che beneficiano di agevolazioni nella determinazione della base imponibile a quelle relative agli altri proprietari di terreni.

L'abrogazione del comma 5-*bis* dell'art. 4 del DL n. 16/2012 comporta, evidenzia la RT, il venir meno, dal 2015, dell'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Per l'anno 2014 non si ascrivono effetti finanziari considerando che l'esenzione è confermata per tale annualità.

Complessivamente, gli effetti di minor gettito ascritti alle modifiche in esame risultano quindi:

- per l'anno 2014, pari a 219,8 milioni di minor gettito (di cui 128,8 a titolo di rimborsi 2014 di cui all'allegato C e 91 milioni come riduzione del maggior gettito annuo atteso);
- a decorrere dal 2015, pari a 91 milioni come riduzione del maggior gettito annuo atteso.

La Nota del Dipartimento delle finanze del 9 febbraio 2015 di risposta a quesiti formulati nel corso dell'esame al Senato contiene ulteriori informazioni circa la procedura adottata per la quantificazione.

Viene infatti affermato che per la stima degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati catastali forniti dall'Agenzia delle Entrate (anni 2010 e 2012) relativi ai redditi dominicali dei terreni dei comuni interessati e che sono state effettuate specifiche elaborazioni (quadro RA) al fine di determinare la quota di base imponibile imputabile ai soggetti qualificati come imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti che usufruiscono di un regime fiscale agevolato (esenzione per i comuni parzialmente montani e moltiplicatore IMU ridotto a 75 nei comuni non montani). Per i terreni già imponibili ai fini IMU sono stati utilizzati i dati di versamento F24.

Per l'individuazione dei comuni interessati, si è fatto riferimento ai parametri indicati dall'articolo 1, ossia la classificazione ISTAT nell'elenco dei comuni italiani.

Con riferimento ai comuni che non rientrano più nel regime di esenzione, le maggiori entrate sono quantificate considerando la base imponibile IMU (ripartita tra soggetti IAP/coltivatori diretti e altri soggetti) e l'aliquota del 7,6 per mille.

Con riferimento ai comuni che passano dal regime di imponibilità al regime di esenzione sono stati considerati gli effetti di gettito IMU effettivi.

Le predette procedure e stime sono utilizzate anche per la valutazione degli effetti della clausola di salvaguardia, stimata in 38 milioni di euro.

In merito ai possibili effetti elusivi correlati alla eventuale stipula di contratti di comodato in favore di IAP/coltivatori diretti finalizzata ad evitare il pagamento dell'IMU, la Nota afferma che il beneficio spetta solo qualora il soggetto che concede il terreno sia a sua volta un IAP/coltivatore diretto iscritto nella previdenza agricola e che, pertanto, non si evidenziano ulteriori effetti negativi.

La relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato, oltre a ribadire quanto già indicato nella RT originaria, afferma quanto di seguito indicato in relazione alle modifiche introdotte dal Senato.

Terreni ubicati nelle isole minori

La RT afferma che sulla base dei dati effettivi di versamento IMU 2014 (deleghe aggiornate a gennaio 2015) e dei dati utilizzati per la valutazione degli effetti finanziari dell'articolo 1 si stima un minor gettito su base annua di 1 milione di euro. In termini di cassa si rileva un **effetto negativo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione a decorrere dal 2016⁶**.

Terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale

La modifica introduce, a regime, l'esenzione IMU prevista per l'anno 2014 in favore dei terreni in argomento. La relazione tecnica afferma che per la valutazione sono stati utilizzati i dati forniti dai comuni. La perdita di gettito è indicata quindi in **4 milioni di euro** annui.

La copertura finanziaria è prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera c-ter).

Rimborso ai contribuenti che hanno versato IMU 2014 e che risultano esenti

La relazione tecnica afferma che alla disposizione **non si ascrivono effetti** considerato che gli eventuali effetti negativi di gettito per alcuni comuni, derivanti dal passaggio dalla disciplina di cui al DM 28 novembre 2014 al nuovo regime previsto dal provvedimento in esame, sono già inclusi nella stima indicata dalla relazione tecnica dell'articolo 1 (testo

⁶ L'emendamento introduttivo delle disposizioni⁶ prevedeva una copertura finanziaria pari a 2,4 milioni per l'anno 2015 e a 1,2 milioni annui a decorrere dal 2016. In base al testo approvato dal Senato, la compensazione finanziaria sembrerebbe invece ridotta a 2 milioni per l'anno 2015 e a 1 milioni a decorrere dal 2016 sulla base dell'articolo 2, comma 2, lettera c)-bis.

originario) e nei relativi allegati. Per tali comuni, secondo quanto indicato dalla RT, è stato prevista una variazione compensativa di risorse a favore degli stessi enti secondo gli importi indicati negli stessi allegati al decreto.

Comuni della provincia di Trento e Bolzano

La modifica è diretta a:

- estendere la disciplina in materia di deducibilità IMU all'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) che, a decorrere dal 2015, sostituisce l'IMU nei comuni della provincia di Trento. Con riferimento agli effetti finanziari, la RT afferma che la disposizione **non comporta effetti negativi** rispetto a quanto già scontato nelle previsioni di bilancio, poiché si stima che l'ammontare della nuova imposta pagata dalle imprese sia di importo sostanzialmente simile a quello della precedente IMU;
- fissare al periodo d'imposta 2014 la decorrenza della parziale deducibilità dell'IMI (imposta che ha sostituito l'IMU nella provincia di Bolzano). Alla disposizione la RT **non ascrive effetti finanziari**, trattandosi di una chiarificazione.

Terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti

Le modifiche introducono, dal 2015, una detrazione pari a 200 euro annui dall'IMU dovuta in relazione ai terreni in argomento ubicati nei comuni indicati nell'Allegato 0A (si tratta dei comuni che erano esenti in base ad una circolare del 1993 e che, a seguito della classificazione ISTAT, non risultano né montani né parzialmente montani).

Per la valutazione, la RT utilizza i dati dei redditi dominicali (dichiarazione dei redditi 2012) dei beneficiari individuati con l'incrocio dei dati forniti dall'INPS (iscritti alla previdenza agricola). E' stato quindi effettuato il calcolo dell'imposta lorda e sottratta, fino a concorrenza, la detrazione prevista dalla disposizione in esame.

Applicando la predetta procedura, la RT stima **una perdita di gettito pari a 15,5 milioni dal 2015**, di cui 15,35 nei comuni delle RSO, Sicilia e Sardegna e i restanti 0,15 milioni nei comuni delle altre autonomie speciali.

Pagamenti IMU 2014 entro il 31 marzo 2015

La relazione tecnica afferma che in caso di versamento entro il 31 marzo 2015 dell'imposta dovuta sui terreni agricoli per l'anno 2014 non sono applicate le sanzioni. La RT evidenzia che, trattandosi di un termine di versamento già scaduto (10 febbraio 2015) alla disposizione **non sono ascritti effetti finanziari**.

Variazioni compensative

La RT afferma che l'introduzione del comma 9-*quinquies* è finalizzata ad assicurare con maggiore precisione la ripartizione delle variazioni compensative di cui agli allegati A, B e C. Viene, in particolare, prevista una verifica per l'anno 2014 del gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 e, in base all'esito della predetta verifica, il MEF provvederà alla modifica delle variazioni compensative tra i comuni, fermo restando

l'ammontare complessivo delle variazioni di risorse. Pertanto, alla disposizione **non si ascrivono effetti finanziari**.

Effetti complessivi

Gli effetti complessivi dell'articolo in esame ammontano, quindi, a 241,3 milioni per l'anno 2015 (128,8+91+15,5+4+2) e a 111,5 milioni annui a decorrere dal 2016 (91+15,5+4+1).

Al riguardo si rileva che la disposizione determina una variazione del gettito IMU riferito al 2014, rispetto a quanto inizialmente scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica. Infatti, rispetto alle maggiori entrate attese (359,5 milioni, come indicato nel DM 28 novembre 2014), le modifiche introdotte comportano una rideterminazione al ribasso di tale importo (230,7 milioni, come indicato nell'allegato B). Il conseguente rimborso spettante ai comuni, pari a 128,8 mln (ottenuto dalla differenza tra i due predetti importi, e ripartito fra i comuni in base all'elenco di cui all'allegato C), è corrisposto nell'esercizio 2015.

Si evidenzia altresì che per la parte (230,7 milioni) dei versamenti dovuti dai contribuenti, il termine di scadenza (originariamente fissato al 16 dicembre 2014) è stato più volte oggetto di proroga e, da ultimo, con il provvedimento in esame, è prorogato al 10 febbraio 2015. Inoltre, con le modifiche introdotte dal Senato, si è stabilito che i versamenti effettuati entro il 31 marzo 2015 non sono soggetti a sanzioni ed interessi. Alla luce di quanto sopra esposto appaiono necessari chiarimenti in merito a tali versamenti che saranno effettuati nel 2015 e che, in base al prospetto riepilogativo, sembrano tuttora imputati all'esercizio 2014. In particolare andrebbe precisato se tale imputazione risulti coerente anche alla luce dei criteri contabili europei ai fini della determinazione degli effetti sul saldo di indebitamento netto.

Inoltre, tenuto conto dello slittamento dei termini rispetto alle scadenze già previste, appaiono opportune indicazioni circa gli eventuali effetti sui bilanci dei Comuni interessati.

In merito ai versamenti IMU 2014 effettuati entro il 31 marzo 2015, si segnala che la relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato esclude effetti negativi con riferimento alla sola mancata applicazione di sanzioni; andrebbe acquisita conferma della neutralità finanziaria anche della mancata applicazione degli interessi.

Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti riguardo agli elementi sottostanti la quantificazione degli effetti delle modifiche introdotte dal Senato con particolare riferimento:

- all'*estensione dell'esenzione alle isole minori*, rispetto alla quale la relazione tecnica indica la procedura seguita e si limita a fornire il risultato ottenuto. La RT precisa inoltre che la stima è ottenuta sulla base dei versamenti effettivi dell'IMU 2014. Andrebbe quindi precisato se, considerate le norme di proroga che hanno interessato il versamento IMU 2014 sui terreni agricoli, tale valutazione includa anche la quota d'imposta che alcuni contribuenti potrebbero non aver versato entro gennaio 2015.
- all'introduzione di una *detrazione IMU in favore degli IAP/coltivatori diretti* con terreni ubicanti in specifici comuni. A fronte di tale beneficio, l'onere quantificato dalla relazione tecnica e indicato dalla norma è riferito esclusivamente al comma 1-*bis*, mentre non sembra considerata l'estensione introdotta dal comma 2 che prevede l'applicazione della detrazione anche nel caso di concessione in comodato o in affitto dei terreni ad altri IAP/coltivatori diretti;
- all'estensione della *esenzione ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale*, rispetto alla quale la relazione tecnica si limita ad illustrare la procedura e la fonte dei dati utilizzati, fornendo quindi il risultato della quantificazione;
- alla sostituzione della parziale deducibilità dell'IMU pagata dalle imprese e dai lavoratori autonomi con l'analoga *IMI o IMIS pagata nelle province di Trento o Bolzano*. La relazione tecnica valuta la disposizione neutrale sul piano finanziario, nel presupposto che le imposte introdotte nelle predette province autonome siano di ammontare identico all'IMU che i medesimi soggetti avrebbero versato in base alla normativa statale. Sul punto appare necessario acquisire dati a sostegno di tale ipotesi.

ARTICOLO 1-*bis*

Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa

Normativa vigente L'art. 10, comma 8, del DL n. 192/2014 (relativo a proroghe di termini) ha, da ultimo, prorogato dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine fissato per la sospensione degli

adempimenti e dei versamenti di tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL in favore dei contribuenti dell'isola di Lampedusa.

Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari in quanto ritenuti di trascurabile entità dalla RT ad essa riferita.

Si fa presente che la RT allegata alla norma del DL n. 98/2011 (che aveva prorogato la sospensione per un solo semestre, dal 16 dicembre 2011 al 30 giugno 2012) aveva stimato un minor gettito pari a 5,2 milioni per il solo anno 2012.

Alle successive norme di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

La norma, introdotta dal Senato, dispone una ulteriore proroga, dal 31 dicembre 2014 al 15 dicembre 2015, del termine fissato per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL in favore dei contribuenti dell'isola di Lampedusa.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo approvato dal Senato non considera la norma.

La **relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato** afferma che, in coerenza con quanto indicato dalla relazione tecnica riferita al DL n. 192/2014, non si ascrivono effetti finanziari per gli importi dovuti alla sospensione vigente.

Per quanto riguarda il 2015, non si ascrivono effetti in termini di minor gettito in quanto, nulla disponendosi in merito alla restituzione, la RT ritiene che gli importi sospesi siano versati entro la fine del corrente anno finanziario.

Al riguardo si rileva che la disposizione, intervenendo su un termine scaduto nell'anno precedente, comporta la possibilità di regolarizzare nel 2015 il mancato versamento di quanto dovuto dai contribuenti nel 2014⁷. Ciò premesso si rileva che la proroga comporta l'estensione del periodo di sospensione di tributi già dovuti da diversi esercizi. Andrebbe quindi acquisito un chiarimento circa l'entità dei versamenti complessivamente, ad oggi, dovuti anche al fine di verificare l'effettiva neutralità del rinvio disposto ai fini dei saldi di finanza pubblica.

⁷ Tale considerazione era contenuta anche nella RT riferita al DL 192/2014 in relazione alla precedente proroga.

ARTICOLO 2, comma 1

Abrogazione agevolazioni IRAP in agricoltura

Normativa vigente L'articolo 5, commi 13 e 14, del DL 91/2014 ha introdotto, con decorrenza 2014, una deduzione forfetaria ai fini IRAP per ciascun lavoratore a tempo determinato (con durata di almeno tre anni) in favore dei produttori agricoli e delle società agricole. L'entrata in vigore della disposizione è stata subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

La relazione tecnica ha stimato un minor gettito pari a 18 milioni di euro in termini di competenza annua. Per la valutazione degli effetti di cassa, tenuto conto che la disposizione non rilevava ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il 2014, sono stati ascritti effetti negativi pari a 33,3 milioni nel 2015 e 18 milioni a decorrere dal 2016.

La **legge di stabilità 2015**, nell'ambito della disciplina sulla deduzione degli oneri di lavoro dipendenti ai fini IRAP, introdotta con decorrenza 2015, ha previsto l'estensione del predetto beneficio anche alle imprese agricole. L'estensione è stata introdotta con emendamento approvato durante l'esame parlamentare e la relazione tecnica ad esso riferita ha stimato effetti pari a 11,9 mln per l'anno 2015 e a 13,9 mln a decorrere dal 2016.

La norma abroga le disposizioni in materia di deduzione forfetaria e deduzione del costo dei lavoratori dipendenti previste in favore delle imprese agricole e delle società agricole⁸. La disposizione si applica a decorrere dal 24 gennaio 2015 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate									
Abrogazione deduzione forfetaria IRAP agricoltori	33,3	18	18						
Abrogazione deduzione costo del lavoro agricoli ai fini IRAP	11,9	13,9	13,9						
Minori spese									
Abrogazione deduzione forfetaria IRAP agricoltori				33,3	18	18	33,3	18	18
Abrogazione deduzione costo del lavoro agricoli ai fini IRAP				11,9	13,9	13,9	11,9	13,9	13,9

⁸ Di cui all'articolo 5, commi 13 e 14, del decreto legge n. 91/2014 e all'articolo 11, comma 4-octies, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 introdotto dalla legge di stabilità 2015.

La relazione tecnica, dopo aver illustrato la norma, afferma che sulla base di quanto stimato dalle relazioni tecniche riferite alle norme abrogate, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017
DL 91/2014	+ 33,3	+ 18	+ 18
L. 190/2014	+11,9	+13,9	+ 13,9
Totale	+45,2	+31,9	+31,9

Al riguardo si rileva che l'abrogazione delle disposizioni agevolative in favore delle imprese agricole e delle società agricole è disposta con decorrenza 24 gennaio 2015; il recupero di gettito derivante dalla predetta abrogazione non sembrerebbe interessare il periodo d'imposta 2014, in assenza di un'espressa previsione in tal senso. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, l'importo del maggior gettito scontato nel prospetto riepilogativo per l'esercizio 2015 dovrebbe essere ridotto della quota di 18 milioni relativa all'agevolazione vigente per i redditi riferiti al 2014. In proposito appare necessario acquisire la valutazione del Governo.

ARTICOLO 2, commi 2, 2-bis e 3

Copertura finanziaria

La norma, al comma 2, dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 1, ad eccezione del comma 1-bis, valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1; in materia di IRAP;

b) quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

c-ter) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 1 milione di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1 milione di euro;

d) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2015, mediante il versamento all'entrata delle risorse disponibili sul fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il comma 2-bis dispone, invece, che agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Infine, il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, si segnala, con riferimento alle coperture di cui alle lettere b) c), c-bis) e c-ter) del comma 1, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, (capitolo 3075– Ministero dell'economia e delle finanze) e gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Ministero della salute recano le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne la copertura, di cui alla lettera a), consistente nell'utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione di una serie di disposizioni in materia di IRAP per i produttori agricoli prevista dal comma 1, si rinvia alle osservazioni già formulate con riferimento al medesimo comma 1.

Per quanto riguarda, infine, la copertura di cui alla lettera *d*), si segnala che essa, a fronte di oneri di parte corrente, quali quelli derivanti dalle detrazioni fiscali di cui al comma 1-*bis*, dispone sostanzialmente l'utilizzo delle risorse di conto capitale iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in esito alle procedure amministrative di riaccertamento dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o partecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali (capitolo 7851). Peraltro da tale modalità di copertura non dovrebbe emergere, almeno formalmente, una dequalificazione della spesa, a causa del meccanismo della riassegnazione alle entrate delle risorse utilizzate a copertura. Su tale aspetto appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Infine, con riferimento al comma 2-*bis*, si rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze reca le necessarie disponibilità.